

COMUNE DI BORGO VIRGILIO

PROVINCIA DI MANTOVA

Piazza A. Moro, 1 - 46034 Borgo Virgilio (MN) - Tel. 0376/28301 - Fax 0376/280368
Cod. Fiscale 02423810205 – Partita Iva 02423810205

ORIGINALE

ORDINANZA DEL SINDACO N. 4 DEL 02-09-2026

REGISTRO GENERALE
N. 119

Oggetto: DIVIETO DI VENDITA PER ASPORTO DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO, IN LATTINE, NONCHÉ IN BOTTIGLIE IN PLASTICA CHIUSE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE LA NOTTE DELLE STELLE

IL SINDACO

Premesso che venerdì 04 settembre 2026 in piazza Moro-Virgilio, centro abitato di Cerese, avrà luogo la manifestazione la notte delle stelle;

Atteso che la suddetta manifestazione richiamerà un pubblico numeroso e sarà pertanto caratterizzata da un elevato afflusso di persone;

Considerato che l'affluenza di un gran numero di persone comporta la necessità di adottare opportuni provvedimenti volti alla tutela di tutti gli aspetti di pubblico interesse coinvolti, inclusi quelli connessi all'ordine ed alla sicurezza e che, pertanto, è opportuno prevenire i possibili danni derivanti da un uso improprio di tutti i contenitori di vetro, nonché la dispersione, nelle aree di consumo delle stesse, di numerose bottiglie di vetro che, in caso di frantumazione, potrebbero costituire una seria fonte di pericolo per l'incolumità delle persone;

Rilevato che

- si rende necessario, in occasione della manifestazione in oggetto, adottare delle misure allo scopo di tutelare le persone da possibili danni e/o lesioni derivanti dall'uso di bottiglie in vetro o in plastica chiuse e di lattine;
- l'art. 70 della L. R. Lombardia 06 febbraio 2010 nr. 6 dispone *La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita negli esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, fiere, complessi di attrazione dello spettacolo viaggiante installati con carattere temporaneo nel corso di sagre o fiere, e simili luoghi di convegno, nonché nel corso di manifestazioni sportive o musicali all'aperto;*

Attesa la necessità di garantire che la manifestazione programmata si svolga regolarmente nelle condizioni più idonee per la sicurezza;

Richiamate

- la circolare del Capo della Polizia nr. 555/OP/0001991/2017/I del 07 giugno 2017;
- la direttiva del Ministero dell'Interno nr. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 “Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”;

Visti

- l'art. 54 c. 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000 nr. 267 come modificato dal D. L. nr. 14 del 20.02.2017 convertito con L. 18 aprile 2017 nr. 48 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”;
- la L. 30 marzo 2001 nr. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati”;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 05 agosto 2008 “Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizioni ed ambito di applicazione”;
- l'art. 70 della L. R. nr. 6/2010 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere”

ORDINA

In tutta l'area di piazza Moro-Virgilio ed in tutta l'area circostante, in occasione della manifestazione la notte delle stelle, dalle ore 18:30 di venerdì 04 settembre 2026 alle ore 02:00 del giorno successivo

1. È vietata la vendita e la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume;
2. È vietata la vendita per asporto di bevande, di qualunque genere, contenute in bottiglie di vetro, di plastica chiuse o in lattine ai titolari di pubblici esercizi, di esercizi commerciali, di attività di commercio su area pubblica, di attività artigianali del settore alimentare e di qualsiasi altro punto di ristoro situato nell'area sopra citata;
3. È vietato portare con sé, consumare e/o abbandonare nella suddetta area contenitori di qualsiasi genere: bottiglie di vetro, lattine o contenitori simili o qualsiasi altro oggetto che per le sue caratteristiche possa essere utilizzato come strumento di offesa o comunque di fastidio per il pubblico;
4. Gli esercizi abilitati alla ristorazione nella suddetta area (ristoranti, pizzerie, ecc.) potranno somministrare bevande in contenitori di vetro o latta/alluminio ai propri clienti, durante la consumazione dei pasti e delle bevande servite ai tavoli o al banco, pur permanendo il divieto assoluto di vendita per asporto nei modi e nei termini di cui sopra;
5. È ugualmente vietato a chiunque introdurre nell'area della manifestazione, bevande soggette ai divieti di cui sopra, sia per uso personale sia con l'intento di distribuirle agli spettatori, anche se a titolo gratuito;
6. È consentita la somministrazione e il consumo delle bevande in contenitori di vetro o in lattine esclusivamente all'interno dei locali, con divieto assoluto da parte degli avventori di portare tali oggetti all'esterno dei locali di ristorazione/somministrazione;
7. Ai gestori di cui sopra è fatto obbligo di esporre in maniera ben visibile tale ordinanza o i contenuti della medesima.

DISPONE

Che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune e che la stessa sia trasmessa

- al Prefetto
- al Questore
- al Comando della Polizia Locale
- al Comando provinciale dei Carabinieri
- al Comando provinciale della Guardia di Finanza.

Gli organi di polizia sono tenuti all'esecuzione e alla vigilanza in ordine all'attuazione della presente Ordinanza.

L'inosservanza degli obblighi e dei divieti di cui alla presente ordinanza è punita in base all'articolo 650 del codice penale.

INFORMA

Che il Responsabile del procedimento è il Comandante la Polizia Locale;

Che chiunque ne abbia interesse, avverso la presente ordinanza potrà proporre:

- ricorso gerarchico al Prefetto della provincia di Mantova, entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio del Comune;
- ricorso al TAR di Brescia, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

IL SINDACO

Francesco Aporti

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)